



COMUNE DI BOLSENA

Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 31-07-2026

Oggetto: TRIBUTI: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026

L'anno duemilaventisei il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 15:00 convocato, con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito in presenza il Consiglio comunale in seduta Straordinaria e in Prima convocazione. Assume la presidenza il Dott. Andrea Di Sorte - Sindaco assistito dal Segretario Comunale Simona Magalotti incaricato della redazione del presente verbale.

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in ordine di anzianità, risultano

Componenti	Qualifica	Presenti / Assenti
Di Sorte Andrea	Sindaco	Presente
Bruti Raffaella	Vice Sindaco	Presente
Emidi Daniele	Consigliere	Assente
Adami Riccardo	Consigliere	Presente
Stella Jacopo	Consigliere	Presente
Basili Andrea Jorge	Consigliere	Presente
Brischia Leonardo	Consigliere	Presente
Cardarelli Massimo	Consigliere	Assente
Parrano Simone	Consigliere	Presente
Masi Claudio	Consigliere	Presente
Cozza Caposavi Vesmile Francesco	Consigliere	Assente
Sanna Anthea	Consigliere	Assente
Polsi Emilia	Consigliere	Assente

Presenti 8 - Assenti 5

Il presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all'o.d.g., oggetto del presente verbale, quindi mette ai voti la seguente proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la tassa sui rifiuti TARI è un tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda e detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti medesimi;

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- il D. Lgs. n. 116 del 03 settembre 2020, in attuazione alle direttive comunitarie 2018/851 e 2018/852, oltre ad aver apportato significative modifiche in tema di rifiuti ed imballaggi, ha eliminato la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani precedentemente in vigore riservando altresì la facoltà di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico;

- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”*, riferito al periodo 2026-2029;

- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- con Deliberazione del 03 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF ARERA ha approvato le disposizioni in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani istituendo, a partire dal 01/01/2024, due componenti perequative, gestite a livello nazionale, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, aggiunte nell'avviso di pagamento come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi della seguente fattispecie:

- rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa **UR1 a pari a € 0,10/utenza;**
- rifiuti derivanti da eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente **UR2 a pari a € 1,50/utenza;**

- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, che contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il *“testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)”* e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

PRESO ATTO, inoltre, che con DPCM n. 24 del 21.01.2025 (G.U. n. 60 del 13.03.2025) è stato istituito, a partire dal 01/01/2025 il bonus sociale che consiste in una riduzione del 25% della Tari riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, ARERA con deliberazione 1 aprile 2025, 133/2025/R/rif ha istituito la componente perequativa unitaria "UR3" espressa in euro/utenza per anno che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

La componente UR3, inizialmente è pari a **6 Euro**/utenza.

La riduzione del bonus sociale, agli utenti aventi ditto, dovrà essere applicata d'ufficio dal Comune.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Bolsena (Prov. VT) non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e pertanto è lo stesso Comune che svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2026-2029, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-3 definito dall'ARERA con deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, è stato approvato dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente con Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione di validazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l'anno 2026;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06.06.2025 e modificato in data odierna, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446;

VISTA la deliberazione del C.C. in data odierna con cui è stato validato e approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2029, ammontante per l'anno 2026, al netto delle detrazioni, a complessivi euro 920.543,00 di cui euro 397.934,00 per quota fissa ed euro 522.609,00 per quota variabile, redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi della deliberazione n. 397/R/rif/2025 con la quale dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha provveduto all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3);

VISTO il prospetto redatto dall'ufficio tributi da cui risulta che con le attuali tariffe, al netto delle riduzioni applicate e della TEFA, il gettito TARI previsto è di euro 920.542,96, di cui euro 397.934,39 per quota fissa ed euro 522.608,57 per quota variabile;

PRESO ATTO CHE si rende quindi necessario provvedere ad un adeguamento delle attuali tariffe TARI 2026 relative alle utenze domestiche e non domestiche con un aumento medio del 1,37% su quota fissa e 1,37% su quota variabile, per assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio risultanti dal Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2026;

RILEVATO CHE le entrate tariffarie per l'anno in corso non superano il limite di € 920.543,00 secondo quanto disposto dall'art. 4 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

VISTI:

- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1 c. 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, c. 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile da assumere in conformità del PEF relativo al servizio per l'anno medesimo;

- L'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

PRESO ATTO dei coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e di quelle non domestiche;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, c.666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Viterbo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione contabile, in data 29.07.2026 prot. n. 8359 (verbale n.53/2026), ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

RITENUTO di dover approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026 come indicate nella tabella di seguito indicata che costituisce parte integrante della presente deliberazione:

TARIFFE TARI 2026 -TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE

				tariffa fissa	tariffa variabile
codice	categoria	KA	KB	importo	importo
1.1	Domestico residente 1 componente	0,82	0,5	0,611517	33,326729
1.2	Domestico residente 2 componenti	0,92	1,64	0,686092	109,311672
1.3	Domestico residente 3 componenti	1,03	2,04	0,768125	135,973056
1.4	Domestico residente 4 componenti	1,1	2,6	0,820327	173,298993
1.5	Domestico residente 5 componenti	1,17	3,17	0,87253	211,291464
1.6	Domestico residente 6 componenti	1,21	3,87	0,90236	257,948885
1.7	Domestico non residente 1 componente	0,82	0,5	0,611517	33,326729
1.8	Domestico non residente 2 componenti	0,92	1,64	0,686092	109,311672
1.9	Domestico non residente 3 componenti	1,03	2,04	0,768125	135,973056
1.10	Domestico non residente 4 componenti	1,1	2,6	0,820327	173,298993
1.11	Domestico non residente 5 componenti	1,17	3,17	0,87253	211,291464

TARIFFE TARI 2026 - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

	tariffa fissa	tariffa variabile
--	------------------	----------------------

codice	categoria	KC	KD	importo	importo
2.1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	0,66	5,62	0,555285	0,73748
2.2	Campeggi,distributori carburanti	0,75	6,33	0,631006	0,830649
2.3	Stabilimenti balneari	0,58	4,98	0,487978	0,653496
2.4	Esposiz,autosal,autorim,magaz,rimessag,loc dep	0,37	3,06	0,311296	0,401546
2.5	Alberghi con ristorazione	2,2	18,7	1,850952	2,453893
2.6	Alberghi senza ristorazione	0,77	6,52	0,647833	0,855582
2.7	Case di cura e riposo	0,96	8,2	0,807688	1,076039
2.8	Uffici,agenzie	1,59	13,43	1,337734	1,762341
2.9	Banche,istituti di credito e studi professionali	0,63	5,4	0,530045	0,708611
2.10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	1,46	12,53	1,228359	1,64424
2.11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	1,22	10,19	1,026437	1,337175
2.12	Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idra	1,5	12,72	1,262013	1,669172
2.13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	1,76	14,66	1,480762	1,923747
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,47	12,56	1,236772	1,648176
2.16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	4,1	34,24	3,449502	4,493118
2.17	Bar,caffè,pasticceria	3,86	32,56	3,24758	4,272662
2.18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	3,3	27,68	2,776429	3,632287
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,78	15	1,497589	1,968364
2.20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	8,8	74,37	7,40381	9,759148

Ritenuto dover riscuotere la Tari 2026 come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n 20 del 18/05/2026;

Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 8
- Voti favorevoli n. 8 (Andrea Di Sorte, Raffaella Bruti, Riccardo Adami, Jacopo Stella, Andrea Jorge Basili, Leonardo Briscia, Simone Parrano e Claudio Masi)
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2026 le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI che di seguito si riportano:

TARIFFE TARI 2026 -TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE

				tariffa fissa	tariffa variabile
codice	categoria	KA	KB	importo	importo
1.1	Domestico residente 1 componente	0,82	0,5	0,611517	33,326729
1.2	Domestico residente 2 componenti	0,92	1,64	0,686092	109,311672
1.3	Domestico residente 3 componenti	1,03	2,04	0,768125	135,973056
1.4	Domestico residente 4 componenti	1,1	2,6	0,820327	173,298993
1.5	Domestico residente 5 componenti	1,17	3,17	0,87253	211,291464
1.6	Domestico residente 6 componenti o più	1,21	3,87	0,90236	257,948885
1.7	Domestico non residente 1 componente	0,82	0,5	0,611517	33,326729
1.8	Domestico non residente 2 componenti	0,92	1,64	0,686092	109,311672
1.9	Domestico non residente 3 componenti	1,03	2,04	0,768125	135,973056
1.10	Domestico non residente 4 componenti	1,1	2,6	0,820327	173,298993
1.11	Domestico non residente 5 componenti	1,17	3,17	0,87253	211,291464

TARIFFE TARI 2026 - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

				tariffa fissa	tariffa variabile
codice	categoria	KC	KD	importo	importo
2.1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	0,66	5,62	0,555285	0,73748
2.2	Campeggi,distributori carburanti	0,75	6,33	0,631006	0,830649
2.3	Stabilimenti balneari	0,58	4,98	0,487978	0,653496
2.4	Esposiz,autosal,autorim,magaz,rimessag,loc dep	0,37	3,06	0,311296	0,401546
2.5	Alberghi con ristorazione	2,2	18,7	1,850952	2,453893
2.6	Alberghi senza ristorazione	0,77	6,52	0,647833	0,855582
2.7	Case di cura e riposo	0,96	8,2	0,807688	1,076039
2.8	Uffici,agenzie	1,59	13,43	1,337734	1,762341
2.9	Banche,istituti di credito e studi professionali	0,63	5,4	0,530045	0,708611
2.10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	1,46	12,53	1,228359	1,64424
2.11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	1,22	10,19	1,026437	1,337175
2.12	Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idra	1,5	12,72	1,262013	1,669172
2.13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	1,76	14,66	1,480762	1,923747
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,47	12,56	1,236772	1,648176
2.16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	4,1	34,24	3,449502	4,493118
2.17	Bar,caffè,pasticceria	3,86	32,56	3,24758	4,272662
2.18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	3,3	27,68	2,776429	3,632287
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,78	15	1,497589	1,968364
2.20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	8,8	74,37	7,40381	9,759148

3) dare atto che con l'applicazione delle tariffe così definite è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio gestione rifiuti, così come risultante dal PEF;

4) di dare atto che alle tariffe Tari devono essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) determinato dalla Provincia di Viterbo nella misura del 5%;

- le componenti perequative:

UR1 e UR2 pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno e a € 1,50 ad utenza per anno;

UR3 pari per l'anno 2026 € 6,00 ad utenza per anno

5) di dare atto che le tariffe da applicare per l'anno 2026 decorrono dal 01/01/2026

6) di prendere atto che in base alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/05/2026 le scadenze per il pagamento della Tari 2026 sono:

Acconto Tari 2026, definito nella misura del 75% in base alle tariffe in vigore per l'anno d'imposta 2025, in due rate aventi scadenza 31/07/2026 e 31/08/2026

Saldo Tari 2026, a conguaglio del dovuto per l'anno 2026 applicando le nuove tariffe, in rata unica avente scadenza 31/12/2026;

7) di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente delibera mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

constatata l'urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto, con votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge

- Presenti e votanti n. 8
- Voti favorevoli n. 8 (Andrea Di Sorte, Raffaella Bruti, Riccardo Adami, Jacopo Stella, Andrea Jorge Basili, Leonardo Briscia, Simone Parrano e Claudio Masi)
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Simona Magalotti

Il Sindaco
F.to Dott. Andrea Di Sorte

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 11-08-2026 al 26-08-2026 (n° 1157 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
f.to Simona Magalotti

Pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni consecutivi, dal 11-08-2026 al 26-08-2026, esecutiva il 31-07-2026, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Comunale
f.to Simona Magalotti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile di ragioneria
f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Simona Magalotti